

Anno CXXXIV - Numero 3

Roma, 15 febbraio 2013

Pubblicato il 15 febbraio 2013



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

D.M. 11 gennaio 2013 - Annullamento del D.M. 26 luglio 2012 recante «Caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette».....	Pag.	1
---	------	---

LIBERE PROFESSIONI

Ordine Nazionale dei Biologi - Regolamento dei criteri per la formazione dell'elenco e per la designazione dei nominativi dei possibili componenti del Consiglio di disciplina e per l'istituzione del Consiglio e la regolamentazione del procedimento disciplinare.....	»	1
---	---	---

PARTE SECONDA

ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Magistratura:

Trasferimenti e conferma del collocamento fuori del ruolo organico della magistratura.	Pag.	3
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità.	»	5
Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità.	»	7

Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità.	Pag.	7
Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità.	»	15
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità.	»	16
Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità.	»	19
Nomina a magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinazione.	»	20

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Corpo di polizia penitenziaria e Ufficiali del disciolto Corpo degli AA.CC.:

Promozioni alla qualifica di Sovrintendente Capo, Sovrintendente, Assistente Capo, Assistente ed Agente.	Pag.	20
Scioglimento di riserva.	»	84
Collocamento in aspettativa.	»	84
Collocamento in congedo straordinario.	»	84
Rettifica di generalità.	»	86
Revoca decreto di collocamento a riposo.	»	86

30-431100130215

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

D.M. 11 gennaio 2013 - Annullamento del D.M. 26 luglio 2012 recante «Caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette».

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2012, recante «Caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette», adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62;

Considerato che detto decreto è stato adottato in carenza del presupposto dell'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, previsto dall'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62;

Ravvisata la necessità di procedere all'annullamento del predetto decreto ministeriale

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 26 luglio 2012, recante «Caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette», è annullato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma, 11 gennaio 2013

Il ministro della giustizia: PAOLA SEVERINO.

LIBERE PROFESSIONI

Ordine Nazionale dei Biologi - Regolamento dei criteri per la formazione dell'elenco e per la designazione dei nominativi dei possibili componenti del Consiglio di disciplina e per l'istituzione del Consiglio e la regolamentazione del procedimento disciplinare.

APPROVATO CON DELIBERA DEL 22 NOVEMBRE 2012

Art. 1
(Oggetto)

Con il presente Regolamento viene dettata la disciplina per:

1. individuare i criteri in base ai quali è effettuata la proposta del Consiglio dell'Ordine e la designazione da parte del Presidente del Tribunale, dei Consiglieri componenti dei Consigli di Disciplina;

2. la istituzione della commissione di disciplina e il procedimento disciplinare a norma dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 2

(Designazioni per il Consiglio di disciplina)

Il Consiglio dell'Ordine proporrà al Presidente del Tribunale un elenco di nominativi composto da un numero di nomi pari al doppio dei Consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà chiamato a designare ai sensi del comma 3° dell'art. 8 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 3

(Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1. I criteri in base ai quali sarà formulato l'elenco sono i seguenti:

1. non potranno rientrare nell'elenco i componenti del Consiglio dell'Ordine, né i componenti del Consiglio Nazionale dei Biologi;

2. i componenti dovranno possedere, al momento dell'inclusione nell'elenco, un'anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a 5 anni compiuti;

3. i componenti non potranno essere scelti tra biologi nei cui confronti negli ultimi cinque anni sia stata adottata una misura di sospensione dall'Albo per ragioni disciplinari;

4. non potranno essere inclusi nell'elenco i biologi che sono stati condannati in appello per reati dolosi con una pena superiore a due anni di reclusione, anche quando la pena sia stata sospesa o sia frutto di patteggiamento; alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

5. non potrà essere incluso nell'elenco il biologo che abbia già fatto parte del Consiglio di disciplina;

6. all'atto della formulazione dell'elenco si dovrà avere attenzione ad includere i biologi che rappresentino le varie aree di professionalità in cui il biologo può operare.

2. Il Presidente del Tribunale, nell'effettuare la designazione, si atterrà ai seguenti criteri:

1. anzianità di iscrizione all'Albo;

2. eventuali titoli accademici o culturali posseduti, compresa la specializzazione;

3. lo svolgimento a tempo pieno della professione di biologo;

4. nella designazione dei componenti il Presidente del Tribunale dovrà tenere altresì conto dei diversi settori in cui si esercita la professionalità del biologo.

Art. 4
(Istituzione del Consiglio di disciplina)

Presso l'Ordine Nazionale dei Biologi è istituito il Consiglio di disciplina, cui spetta di giudicare in merito ai procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all'Ordine e in merito alle sanzioni da applicare.

Il Consiglio di disciplina ha sede presso l'Ordine Nazionale dei Biologi.

Art. 5
(Nomina)

Il Consiglio di disciplina si compone di 9 membri titolari e 2 supplenti (di cui uno della Sez. B).

I componenti del Consiglio di disciplina, sono nominati, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, dal Presidente del Tribunale di Roma tra i soggetti indicati dal Consiglio dell'Ordine in un elenco di nominativi con delibera motivata esaminati i rispettivi curricula. L'elenco deve essere composto da un numero di nominativi pari al doppio dei componenti il Consiglio di disciplina e individuati dal Consiglio dell'Ordine di cui almeno due terzi deve essere iscritto all'Albo Sez. A e con la presenza di un componente proveniente dall'Albo Sez. B.

La carica di componente della Commissione di disciplina è incompatibile con quella di componente del Consiglio dell'Ordine o di componente del Consiglio Nazionale.

Art. 6
(Durata)

I componenti del Consiglio di disciplina durano in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio dell'Ordine e non sono rieleggibili.

Nel caso di dimissioni o permanente impedimento di un componente della Commissione di disciplina, il Consiglio dell'Ordine provvederà a sollecitare il Presidente del Tribunale di Roma perché provveda a nominare il sostituto nel più breve tempo possibile, scegliendolo dall'elenco già comunicatogli.

Art. 7
(Composizione)

Sono organi della Commissione di disciplina il Presidente e il Segretario.

Nella sua prima seduta, che viene convocata dal Presidente dell'Ordine entro trenta giorni dall'elezione dei componenti, il Consiglio di disciplina provvede a designare il Presidente nella persona del componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo e il Segretario nella persona del componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

Al Presidente compete la convocazione del Consiglio di disciplina, la fissazione dell'Ordine del giorno, la conduzione delle sedute, la proclamazione dei risultati delle votazioni e l'esercizio di ogni altro potere inerente la regolarità dei lavori.

Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute, la loro conservazione insieme a tutta la documentazione delle singole pratiche, per la durata di 5 anni.

Gli atti e i documenti inerenti i vari procedimenti disciplinari a carico dei biologi non sono pubblici.

L'accesso è consentito solo alle parti interessate.

Art. 8
(Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)

1. Fatto salvo il rispetto degli artt. 51 e 52 del C.P.C., cui espressamente si rinvia, il Componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interesse ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione agli altri componenti del Collegio di disciplina. Il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente del Consiglio di disciplina.

2. Ai fini dell'individuazione delle situazioni di conflitto di interesse si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Integra la situazione di conflitto di interesse per il consigliere l'aver intrattenuto rapporti lavorativi o l'aver collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il soggetto il cui esposto ha determinato l'avvio del procedimento.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 9

I componenti titolari e supplenti della Commissione di disciplina decadono dalla carica di diritto allorché per qualunque ragione siano sospesi, radiati o cancellati dall'albo o diano dimissioni irrevocabili.

Art. 10

Ai componenti della Commissione di disciplina spetta lo stesso trattamento del gettone di presenza e del rimborso spese previsto per i componenti del Consiglio dell'Ordine.

Art. 11

Il presente regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Qualora il Ministero richieda delle modifiche, il regolamento entrerà in vigore il 31° giorno successivo alla deliberazione in merito alle modifiche richieste dal Ministero.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito dell'Ordine.